

News pensioni dal 2018 in poi legge di bilancio 2018

LEGGE DI BILANCIO 2018

Le misure Previdenziali

Analisi e commento a cura del Servizio Politiche Previdenziali UIL

27 dicembre 2017

COMMENTO

La prima stesura della legge di bilancio presentava un “buco nero” in tema previdenziale erano, infatti, minimi gli interventi previsti dal governo nonostante i mesi di confronto con i sindacati. Ma a seguito di una lettera unitaria dei tre segretari generali e dell’intensa azione dei sindacati in poco tempo si è riusciti a produrre una serie di misure, che ponendosi in continuità con quelle introdotte lo scorso anno, reintroducono principi di flessibilità ed equità nel nostro sistema previdenziale.

La legge di bilancio 2018 introduce importanti correttivi al meccanismo dell’ape sociale prevedendo l’accesso alla misura anche per i lavoratori a tempo determinato per i quali sia scaduto il termine del contratto, allarga la platea delle mansioni identificate come gravose ad altre 4 categorie (lavoratori del settore agricolo, lavoratori della siderurgia di prima e seconda fusione e del vetro, lavoratori marittimi, lavoratori della pesca) ampliamento che riguarderà anche la pensione anticipata per i precoci, supera il criterio per le mansioni gravose che prevedeva la tariffazione Inail tra i requisiti, introduce il doppio requisito di permanenza nella mansione gravosa (6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10), per le lavoratrici madri verrà riconosciuto uno sconto contributivo di 1 anno per ogni figlio fino ad un massimo di 2, è stata poi estesa la possibilità di accedere all’ape a chi accudisce un familiare disabile o un affine di secondo grado. Una serie di interventi mirati, operati con l’obiettivo di semplificare l’accesso all’Ape sociale ampliandone al contempo la platea degli aventi diritto. È stato poi istituito un fondo che per la prima volta raccoglie le risorse non utilizzate in materia previdenziale, in particolare le risorse non spese per Ape sociale confluiranno in questo fondo per poter essere riutilizzate per la proroga al 2019. L’istituzione di questo fondo segna una novità importantissima in ambito previdenziale, ma, per la UIL è solo l’inizio, bisogna stabilire che il fondo raccolga tutte le risorse stanziare negli anni per interventi di natura previdenziale che poi non sono stati utilizzati, ad iniziare dalle dotazioni del

fondo per i lavori usuranti e da quello per la pensione anticipata per i lavoratori precoci.

Dopo lo stop dell'adeguamento all'aspettativa di vita dello scorso anno previsto per i lavori usuranti quest'anno si ribadisce con forza il principio che i lavori non sono tutti uguali, viene così stabilito che l'adeguamento di 5 mesi dell'età pensionabile previsto per il 2019 non opererà per le 15 categorie di lavori gravosi e per le mansioni usuranti. Al contempo si stabilisce che i prossimi adeguamenti non potranno essere superiori ai 3 mesi, così come che se vi fosse un aggiornamento negativo, questo verrà scontato sui successivi incrementi. La legge di bilancio istituisce, poi, una commissione tecnica, alla quale parteciperanno, anche, esperti nominati dai sindacati, che dovrà valutare la gravosità delle diverse mansioni producendo una relazione entro settembre al governo. In tema di aspettativa di vita le novità introdotte rafforzano il principio che non si può fare parti uguali tra diseguali applicando a tutti lo stesso incremento, la commissione fortemente voluta dalla UIL dovrà produrre importanti strumenti per valutare l'aspettativa di vita in salute che ha ogni lavoratore in relazione alla mansione svolta.

In tema di previdenza complementare il governo ha finalmente provveduto ad equiparare la tassazione del settore pubblico a quella incentivante prevista per il settore privato, sanando così un'ingiustizia che vedeva i lavoratori pubblici ancora ancorati ad una normativa del 1993. La legge di bilancio 2018 procede alla stabilizzazione della "Rita" giunta alla sua terza versione ancora prima di essere resa concretamente operativa. Questo terzo intervento implicitamente investe la previdenza complementare di un nuovo ruolo, quello di supportare i lavoratori che perdono il lavoro negli anni precedenti il pensionamento. Una nuova sfida che dovrebbe essere accompagnata però da importanti scelte politiche che sostengano il rilancio delle adesioni e la crescita dei fondi. In tal senso segnaliamo la poca lungimiranza del Governo che nonostante l'importante ruolo che sempre maggiormente riconosce ai fondi, non ha voluto investire in misure, come quella di un semestre di silenzio assenso, o in campagne comunicative volte allo sviluppo della cultura previdenziale.

Positiva anche la modifica apportata nella modalità di stanziamento dei compensi spettanti ai patronati. Questa elevazione è un buon passo in avanti che deve essere, però, seguito da un rispetto delle tempistiche previste per il pagamento dei compensi e da una valorizzazione di questa importante risorsa. I patronati assistono annualmente milioni di lavoratori e pensionati svolgendo un fondamentale ruolo di mediazione tra l'amministrazione ed il cittadino.

Per la UIL la vertenza non è ancora chiusa è l'impegno di tutto il sindacato e profuso a far sì che si riprenda subito il confronto in una "fase 3" nella quale introdurre una pensione di garanzia per i giovani nel sistema contributivo, rimuovendo al contempo gli importi soglia che al momento limitano di fatto l'accesso alla pensione anticipata penalizzando di fatto le lavoratrici ed i lavoratori con carriere fortemente discontinue. Si dovrà, poi, valorizzare ai fini previdenziali l'importante ruolo svolto dalle lavoratrici introducendo una maggiorazione contributiva per i periodi di maternità, e prevedendo meccanismi di contribuzione figurativa per chi svolge lavori di cura anche in periodi fuori dal rapporto di lavoro. Per le pensioni in essere dopo lo stop della rivalutazione di questi anni si procedere all'introduzione di un meccanismo che per il 2019 tenga conto del montante perso dalle pensioni ed al contempo bisogna operare un riduzione significativa della tassazione sulle pensioni estendendo anche ai pensionati la detrazione degli 80 euro.

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Modifica meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita

Viene modificato il meccanismo di adeguamento della speranza di vita stabilendo che a decorrere dal 2023 tale variazione sarà calcolata sulla base delle differenze tra la media del biennio di riferimento con la media del biennio precedente. Per l'adeguamento operante nel 2021 viene introdotto un meccanismo di calcolo transitorio.

Viene, altresì, stabilito che i prossimi adeguamenti l'incremento massimo non potrà mai essere superiore a 3 mesi, gli eventuali maggiori incrementi dovranno essere recuperati sugli aggiornamenti successivi. Se, invece, si dovesse registrare un aggiornamento negativo dell'aspettativa di vita questo sarà compensato riducendo il valore dei successivi adeguamenti.

Per la prima volta si stabilisce il principio che anche gli aggiornamenti negativi devono essere registrati, inoltre, le modifiche apportate alle modalità di calcolo rendo più equo il meccanismo superando alcune criticità presenti nel sistema.

Stop adeguamento per gravosi e usuranti

La Legge di bilancio prevede lo stop dell'adeguamento alla speranza di vita per l'anno 2019 per le categorie di lavoro usurante:

- lavori notturni,
- lavori alla linea di catena,

- conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti,
- lavori in galleria, cava o miniera,
- lavori ad alte temperature,
- lavori in cassoni ad aria compressa,
- le attività per l'asportazione dell'amianto,
- attività di lavorazione del vetro cavo,
- lavori svolti dai palombari,
- lavori espletati in spazi ristretti;

e per i lavoratori che in 7 degli ultimi 10 anni abbiano svolto una mansione identificata come gravosa:

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici,
- conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
- conciatori di pelli e di pellicce,
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
- conduttori di mezzi pesanti e camion,
- lavoratori del settore sanitario infermieristico,
- ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni,
- addetti all'assistenza di persone non autosufficienti,
- insegnanti della scuola pre-primaria, facchini,
- addetti allo spostamento merci e assimilati,
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori,
- operai e braccianti agricoli,
- marittimi,
- addetti alla pesca,
- siderurgici di prima e seconda fusione, lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricompresi tra le attività usuranti.

Per tutte queste categorie al fine di poter usufruire dello stop dell'adeguamento è previsto un requisito contributivo minimo di 30 anni.

Per i lavoratori del settore pubblico viene previsto che i tempi del pagamento di Tfr / Tfs abbiano comunque decorrenza dal compimento dell'età legale di pensionamento prevista per il pensionamento.

Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni

Sarà creata un'apposita commissione istituzionale che entro il 30 settembre 2018 dovrà elaborare uno studio su base scientifica sulla gravosità delle occupazioni .

La commissione sarà presieduta dal presidente dell'Istat e sarà composta da rappresentanti dei ministeri, dell'Istat, dell'Inps, dell'Inail e delle parti sociali.

Il Governo, entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori, dovrà relazionare al parlamento sugli esiti dello studio.

Interventi di ampliamento e semplificazione su Ape sociale e pensione anticipata precoci

Ampliamento platea categorie lavoro gravoso per Ape Sociale e Pensione anticipata precoci

Dal 2018 l'indennità di Ape sociale sarà riconosciuta a 4 nuove categorie di lavoro gravoso:

- operai e braccianti agricoli,
- marittimi,
- addetti alla pesca,
- siderurgici di prima e seconda fusione, lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non ricompresi tra le attività usuranti.

Viene inoltre precisato che per i lavoratori agricoli si considera come anno contributivo completo il numero minimo di giornate di cui al D.L. 510 del 1996 pari a 156 giornate.

Modifica requisito permanenza in servizio mansioni gravose

Sia per l'accesso all'Ape sociale che alla pensione anticipata per i lavoratori precoci viene modificato il criterio per la valutazione del requisito di permanenza nello svolgimento di mansioni gravose. Dal 2018 tale requisito sarà soddisfatto alternativamente sia se il lavoratore avrà svolto la mansione in 6 degli ultimi 7 anni sia se lo avrà fatto il 7 degli ultimi 10.

Riduzione del requisito per l'Ape sociale con riferimento alle lavoratrici madri

Per le lavoratrici madri viene prevista la riduzione del requisito contributivo dei 30 anni, in caso di disoccupazione o di disabilità o di assistenza ad un familiare disabile, e dei 36 anni, in caso di svolgimento di mansioni gravose.

A seguito dell'intervento del sindacato questo bonus è stato raddoppiato, sarà quindi riconosciuta una riduzione pari ad 1 anni per ogni figlio entro il limite massimo di 2 anni.

Con questa misura si intende rendere meno difficoltoso l'accesso all'ape sociale per le lavoratrici che, a causa dei rigidi criteri contributivi, hanno potuto chiedere la prestazione in un numero relativamente basso rispetto agli uomini (dai dati Inps risulta che sulle 13.601 certificazioni di diritto all'Ape rilasciate dall'Inps alla scadenza del 15 ottobre 2017 solo 3.890, vale a dire il 28,6%, riguardano lavoratrici).

Riteniamo che questa sia una risposta ancora parziale e non risolutiva del problema delle differenze di genere in campo previdenziale. Per il sindacato la riduzione dei requisiti di accesso per le lavoratrici madri non deve riguardare solo l'ape ma, più in generale, l'accesso alla pensione.

Bisogna poi continuare quanto avviato con il tavolo di confronto per individuare misure che valorizzino il lavoro di cura, svolto principalmente dalle donne.

Estensione dell'ape sociale anche ai lavoratori a tempo determinato che hanno perso il lavoro

Si stabilisce che il prossimo anno potranno beneficiare dell'ape sociale anche i lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di termine di un contratto a tempo determinato a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Questa misura sana una carenza della norma introdotta con la legge 232/2016 di bilancio per il 2017 che esclude di fatto molti lavoratori. Riteniamo comunque che il requisito minimo di 18 mesi sia troppo elevato e che debba essere ridotto.

Tale misura deve essere necessariamente estesa anche ai lavoratori precoci che intendono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi.

Superamento requisito della tariffazione Inail

Con la legge di bilancio 2018 si abolisce per il conseguimento del requisito di lavoro gravoso, sia per l'ape sociale che per la pensione anticipata precoci, la necessità della tariffa Inail pari al 17 per mille.

Questo requisito ha di fatto escluso molti lavoratori dall'accesso alle prestazioni nel 2017. Aver eliminato questo paletto snellisce la modulistica ed amplia la platea degli aventi diritto alla prestazione.

Estensione a familiari o affini di secondo grado per l'accesso all'ape sociale

La Legge di bilancio 2018 stabilisce che potranno chiedere l'indennità di ape sociale anche i lavoratori che al momento della domanda assistano da almeno sei mesi un familiare o un affine convivente disabile anche di secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità abbiano compiuto i 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti.

Una correzione fortemente voluta dalla UIL che sana l'ingiusta esclusione dalla prestazione prevista per il 2017.

Fondo Ape Sociale

Viene istituito a decorrere dal 2018 un fondo che raccolga tutte le risorse appostate e non spese per l'erogazione dell'indennità di ape sociale. Le eventuali somme che andranno ad alimentare il fondo dovranno essere riutilizzate per interventi in materia previdenziale e per la proroga dell'ape al 2019.

Per la prima volta si istituisce un fondo che non disperda le risorse destinate alla previdenza. Per al UIL adesso si deve far confluire in questo fondo anche i risparmi derivanti dalle somme appostate e non spese per la pensione anticipata dei lavoratori usuranti e dei lavoratori precoci.

Commissione per la separazione assistenza e previdenza e comparazione della spesa internazionale

È istituita un'apposita commissione istituzionale per una corretta comparazione della spesa previdenziale ed assistenziale a livello internazionale che dovrà concludere i propri lavori entro il 30 settembre 2018, nella commissione saranno presenti anche esperti nominati dalle parti sociali.

Il Governo, entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori, dovrà relazionare al parlamento sugli esiti dello studio.

Finanziamento istituti di patronato

Dal 2019 viene aumentato al 78% l'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti di patronato, sulla base delle somme erogate nell'anno precedente, e di assistenza sociale con una maggiorazione pari 6 punti percentuali rispetto all'attuale formulazione.

Con questa modifica, in netta contro tendenza con il passato, il governo riconosce l'importante ruolo di mediazione e di facilitazione svolto dagli enti patronato in supporto ai lavoratori ed i pensionati.

Proroga Ape Volontaria

Viene prorogata a tutto il 2019 la sperimentazione dell'ape volontaria.

Intervento che si è reso necessario a causa del ritardo nella pubblicazione del Dpcm attuativo e della stipula degli accordi con gli istituti di credito ha di fatto reso finora inaccessibile la prestazione.

Maggiorazione contributiva turnisti 12 ore per lavoro usurante

Per i lavoratori impiegati in cicli produttivi su turni di 12 ore ai fini dell'accesso alla pensione come lavoro usurante notturno è riconosciuta una maggiorazione contributiva. I giorni lavorativi effettivamente svolti saranno quindi conteggiati moltiplicandoli per 1,5 volte.

Agevolazioni Contributive per assunzioni

Con due disposizioni sono stati introdotti o prorogati incentivi all'assunzione a tempo indeterminato.

La prima prevede una riduzione di durata triennale della metà dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro un massimo di 3.000 euro annui, per i giovani neoassunti con un'età fino a 35 anni, età che dal 2019 scenderà a 29 anni.

La seconda disposizione stabilisce che i programmi operativi nazionali, cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono prevedere misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti con un'età fino ai 35 anni, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Queste misure agevolative potranno essere applicata anche ai neo assunti di età superiore ai 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per queste figure lavorative, l'esonero contributivo prima ricordato può avvenire fino al 100 per cento.

Sgravi contributivi, fino al 100% per i primi tre anni poi calanti fino al 66% per il 3° anno ed al 50% per il quarto, sono previsti per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli con meno di 40 anni e che si iscrivono alla previdenza agricola dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Tutte le misure prima ricordate prevedono una piena fiscalizzazione della quota di contributi venuta meno per effetto dell'esonero, così da evitare ogni possibile ripercussione sul futuro previdenziale del lavoratore.

Isopensione da 7 anni prima dell'età legale di pensionamento

La legge di bilancio 2017 per il periodo 2018 – 2020 eleva il limite temporale per fare ricorso all'isopensione, un reddito ponte spettante al lavoratore dalla cessazione del rapporto di lavoro al pensionamento a seguito di accordi di esodo sottoscritti con il datore. Tale anticipo rispetto all'età di pensionamento viene portato per il prossimo triennio da 4 anni a 7 anni.

L'isopensione è una misura introdotta nel 2012 al fine di favorire gli esodi di lavoratori anziani a seguito di accordi. Ad oggi la misura ha però trovato poca applicazione da parte delle aziende, questa estensione dei termini di utilizzo è sicuramente positiva, ma crediamo che andrebbe rivista la struttura dello strumento al fine di renderlo più conveniente rispetto ad un normale accordo di esodo.

Proroga pensionamento anticipato dipendenti aziende editoriali e stampa periodici

La possibilità di accesso al prepensionamento è estesa anche ai lavoratori che sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015. Ai quali è consentito l'accesso al pensionamento anticipato con la disciplina antecedente al D.P.R. n. 157 del 2013 con 37 anni e 7 mesi di contributi a decorrere dal 1° gennaio 2018, da adeguare alla speranza di vita.

Beneficio previdenziale lavoratori esposti a fibre di ceramiche

Ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie viene esteso ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5 applicato per il calcolo dell'anzianità contributiva maturata.

Previdenza Complementare

Estensione della fiscalità incentivante nella previdenza complementare ai lavoratori del settore pubblico

Viene parificata la tassazione incentivante sulle prestazioni di previdenza complementare per i dipendenti pubblici con quella prevista per il settore privato.

Estensione silenzio assenso a neo assunti settore pubblico

Una norma di legge consentirà alla contrattazione collettiva di estendere anche ai lavoratori neoassunti del pubblico impegno il meccanismo del conferimento tacito del Tfr ai fondi negoziali.

Stabilizzazione Rita

Il ddl Bilancio prevede la stabilizzazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita), introdotta in via sperimentale lo scorso anno dalla legge di bilancio per il 2017 che consente ai lavoratori iscritti ad un fondo di previdenza complementare di poter richiedere anticipatamente rispetto all'età legale di pensionamento l'erogazione rateale, fino alla data di pensionamento, del montante di previdenza complementare maturato o di una sua parte.

Mediante una riscrittura del comma 4 dell'articolo 11 del d.lgs. 252/2005 la nuova Rita diventa una prestazione ordinaria di previdenza complementare che si aggiunge alle altre ed assorbe la pensione complementare anticipata, attualmente esistente.

L'accesso alla nuova Rita può avvenire alle seguenti condizioni.

- a) In caso di cessazione dal lavoro nei 5 anni precedenti l'età legale di pensionamento a condizione che si possano far valere almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori;

- b) in caso di disoccupazione per un periodo pari o superiore a 24 mesi nei 10 anni precedenti l'età legale di pensionamento.

Il lavoratore può chiedere che l'erogazione della Rita avvenga solo per una parte del montante maturato. In tal caso, al raggiungimento dei requisiti della pensione obbligatoria, la parte residua del montante viene erogato in forma di pensione complementare.

Alla Rita è applicata la tassazione sostitutiva del 15% (che può scendere fino al 9% in relazione agli anni di iscrizione nella previdenza complementare). È facoltà del lavoratore chiedere l'applicazione della tassazione ordinaria.

Viene inoltre specificato che le somme erogate devono essere imputate prioritariamente ai periodi più risalenti, che al momento scontano una tassazione maggiore. In questo modo le quote residue di montante liquidate in forma di prestazione ordinaria saranno tassate applicando le norme più recenti e più favorevoli.

La disposizione, infine, rimuove l'attuale impedimento all'accesso al riscatto nel periodo in cui è possibile richiedere la Rita (5/10 anni precedenti il raggiungimento del diritto a pensione).

I dipendenti pubblici possono accedere alla prestazione alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti del settore privato. Se lo fanno, però, i termini di pagamento del loro trattamento di fine servizio o fine rapporto decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro ma solo dal raggiungimento del diritto alla pensione obbligatoria.

Questa misura, nel rendere stabile lo strumento della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, razionalizza le prestazioni di previdenza complementare conseguibili prima della pensione ordinaria. A seguito dell'approvazione dalla Legge sulla concorrenza n. 124/2017, è stata introdotta, infatti, un'altra rendita anticipata non coordinata con la Rita e dalle caratteristiche non ben definite, soprattutto in ambito fiscale. Questo ha determinato sovrapposizioni con le altre prestazioni erogabili dai fondi pensione ai lavoratori e incertezza sulle regole da applicare.

L'innovazione prevista dal disegno di legge di bilancio è, pertanto, positiva anche perché aumenta i margini di libertà del lavoratore riconoscendo comunque, con una tassazione agevolata, il ruolo sociale della Rita.

Purtroppo la disposizione conferma le penalizzazioni a carico dei dipendenti pubblici che ricorrono alla Rita. Le regole e le condizioni di accesso, erogazione e tassazione sono le stesse dei lavoratori privati; tuttavia, se un lavoratore pubblico vi fa ricorso viene punito perché i termini di pagamento del Tfs o del Tfr non decorrono da quando smette di lavorare ma solo dal momento in cui matura il diritto alla pensione obbligatoria.

Questa misura discriminatoria ed afflittiva verso i dipendenti pubblici va rimossa.

Contributo datoriale fondi regionali

Con la legge di bilancio 2018 si stabilisce che nel caso venga istituita dalla contrattazione collettiva nazionale una forma di finanziamento automatica alla previdenza complementare, questa dovrà essere destinata ai fondi pensioni regionali ove esistenti. Qualora il lavoratore si invitato dalla contrattazione ad esprimere una

scelta e non manifesti alcuna volontà il contributo dovrà essere destinato al fondo con il maggior numero di iscritti dell'azienda.

Il contributo sarà invece destinato al fondo scelto dal lavoratore qualora esso risulti già iscritto ad un fondo pensione negoziale.

In relazione ai fondi integrativi del sistema sanitario viene prevista la possibilità per i lavoratori delle province di Trento e Bolzano di individuare tramite la contrattazione altri fondi integrativi purché con prestazioni non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione nazionale.

Estensione possibilità di acquisto di Pir

Con la legge di bilancio 2018 si ampliano le possibilità di investimenti dei fondi pensione nei Pir consentendo anche l'acquisto di quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (*peer to peer lending*), intermediari finanziari, istituti di pagamento ovvero soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE.

Modifica che amplia sicuramente le possibilità di investimento, ma che procede in contro tendenza con la normativa attuale che non consente ai fondi pensione la possibilità di investire in forme di prestito.

Soppressione FondInps

La legge di bilancio 2018 sopprime il fondo di previdenza complementare residuale "FondInps" e stabilisce il trasferimento in un altro fondo delle posizioni attualmente aperte presso il fondo. Il fondo negoziale presso cui far confluire le posizioni sarà stabilito tramite decreto ministeriale previa consultazione delle parti sociali.

Una misura resa necessaria per la critica situazione del fondo, come ben evidenziata da autorevoli rapporti. La chiusura del fondo non pregiudica comunque in alcun modo la struttura della previdenza complementare italiana, infatti, Fondinps venne istituito per raccogliere le posizioni silenti dei lavoratori privi di fondi negoziali privi di uno specifico fondo negoziale di riferimento, condizione, ad oggi, praticamente azzerata, poiché la quasi totalità dei contratti nazionali hanno individuato un fondo di previdenza complementare.